

STATUTO

“Agenzia per lo Sviluppo locale di San Salvario – Ente del Terzo Settore”

ART.1: DENOMINAZIONE

- 1.1 È costituita l'Associazione “Agenzia per lo Sviluppo locale di San Salvario – Ente del Terzo Settore”.
- 1.2 L'Associazione utilizzerà, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo settore " o l'acronimo "ETS".

ART.2: SEDE E DURATA

- 2.1 L'Associazione ha sede legale in Torino.
- 2.2 L'indirizzo ove è posta la sede legale è Via Morgari n. 14.
- 2.3 Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo comune non comporterà una modifica statutaria ed è di competenza dell'Assemblea, la quale potrà altresì istituire sedi secondarie dell'Associazione.
- 2.4 La sede legale, così come le eventuali sedi secondarie dovranno comunque rimanere all'interno dell'area compresa tra via Nizza, corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo d'Azeglio e corso Bramante, a Torino.
- 2.5 L'Associazione ha durata illimitata.

ART.3: FINALITÀ E ATTIVITÀ

- 3.1 L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, sempre senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3.2 Le attività di interesse generale dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del D.lgs. 117/17, hanno ad oggetto:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3.3 In particolare, nel perseguimento dei propri scopi e in ossequio ai principi di sussidiarietà e adeguatezza espressi dall'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, l'Associazione agisce al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini del quartiere di San Salvario a livello sociale, economico, ambientale e culturale, prestando una particolare attenzione a coloro che si trovano in condizione di debolezza e marginalità, come i bambini, gli anziani, gli immigrati, i portatori di disagio fisico e psichico, i senza dimora, nella convinzione che un miglioramento della qualità della vita per costoro porti con sé ricadute positive sull'intera popolazione. Nella sua attività l'Associazione si propone di coinvolgere quanto più possibile il tessuto sociale e imprenditoriale di tutto il quartiere nei seguenti ambiti: l'ambiente costruito; la riqualificazione dello spazio pubblico, nonché ogni altro progetto di trasformazione dell'assetto urbano del territorio; l'area economica e commerciale, lo sviluppo delle imprese; l'area socio culturale, l'educazione e la formazione, la cultura e l'intercultura, gli interventi sociali; ogni altro tema che venga assunto quale pertinente agli scopi sociali a seguito di deliberazione dell'Assemblea sulle linee programmatiche.

3.4 L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art.6 del D.lgs. 117/2017 attività diverse, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Tra tali attività diverse si possono annoverare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- a) Svolgere e favorire analisi, studi e ricerche volte al miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
- b) Gestire spazi di tipo aggregativo, ricreativo, socio-culturale, quali ad esempio la Casa del Quartiere, biblioteche o mense;
- c) Supportare i propri associati, ma anche soggetti giuridici non associati, gruppi di cittadini organizzati o meno ed anche a singoli, che intendano utilizzare, a titolo gratuito o previo pagamento di un canone, gli spazi gestiti dall'Associazione per svolgere attività che non siano incompatibili con le finalità perseguite dall'Associazione stessa;
- d) Agevolare i soggetti di cui al punto precedente in progettazioni comuni, incontri aventi scopi aggregativi o finalizzati all'organizzazione di eventi o svolgimento di attività specifiche.

ART.4: VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

4.1 L'Associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di lavoratori dipendenti e di volontari.

4.2 Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

4.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

4.4 I volontari devono essere iscritti in apposito registro.

ART.5: ASSOCIATI (o "SOCI")

5.1 Possono assumere la qualifica di soci tutti i soggetti giuridici non istituzionali e senza scopo di lucro che svolgano con continuità un'attività presso il quartiere in cui opera l'Associazione ed il cui Statuto e le cui attività siano coerenti con gli scopi e le finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto.

5.2 Sono soci fondatori dell'Associazione i soggetti che ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo e, nello specifico: Associazione ASAI Associazione Animazione Interculturale, Associazione Baretti, Associazione Commercianti via Madama Cristina e Borgo San Salvario, Associazione Evoluzione Self Help ONLUS, Associazione Opportunanda, Comitato Spontaneo Quadrilatero di San Salvario, Cooperativa Sociale Giuliano Accomazzi Società Cooperativa a responsabilità limitata, Parrocchia San Pietro e Paolo Apostoli, Associazione Gruppo Abele Onlus.

5.3 Salve le esclusioni previste dal successivo art. 6, sono soci ordinari tutti i soggetti che, una volta presentata la domanda di ammissione contenente la dichiarazione di adesione allo Statuto dell'Associazione, vengano ammessi a seguito della procedura di ammissione prevista dall'art.7 del presente Statuto.

5.4 L'adesione all'Associazione comporta per il socio, sia esso fondatore od ordinario, il diritto di voto nell'Assemblea.

5.5 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i soci; le cariche associative sono elettive e tutti i soci possono accedervi a mezzo di propri rappresentanti.

5.6 L'Associazione disciplinerà uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative in modo da garantire l'effettività del rapporto medesimo.

ART.6: ESCLUSIONI

6.1 Non possono essere ammessi fra i soci ordinari dell'Associazione i partiti politici.

6.2 Non possono altresì essere ammessi i soggetti che svolgono un'attività estemporanea e limitata nel tempo se pur all'interno del quartiere presso cui ha sede l'Associazione. Essi potranno tuttavia partecipare a singole attività collegate al loro settore di intervento su espresso invito del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall'art. 7.2.

ART.7: AMMISSIONE DEI SOCI

7.1 La domanda di ammissione dovrà essere presentata dagli aspiranti soci ordinari al Consiglio Direttivo il quale, valutata la sussistenza dei requisiti richiesti, la sottoporrà alla prima Assemblea utile. Quest'ultima delibererà a maggioranza di due terzi (2/3) degli aventi diritto l'eventuale ammissibilità della domanda sulla base di criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite dall'ente e le attività di interesse generale svolte.

7.2 In caso di accoglimento della domanda, l'aspirante socio rivestirà per i 6 (sei) mesi successivi alla delibera dell'Assemblea, la qualifica di osservatore senza avere diritto di voto. All'osservatore è consentita tuttavia la partecipazione ai gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio Direttivo nonché la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, con facoltà di intervento nella discussione. Decorso il termine di 6 (sei) mesi dall'ammissione in qualità di osservatore, l'aspirante socio potrà, entro 30 giorni dalla scadenza del suddetto termine, confermare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria domanda di ammissione in qualità di socio ordinario.

7.3 La deliberazione motivata del Consiglio Direttivo in merito a tale conferma dell'aspirante socio dovrà essere comunicata al medesimo entro il termine di sessanta (60) giorni dalla conferma. Qualora la domanda venga rigettata, l'aspirante socio potrà, entro ulteriori sessanta (60) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'ammissione si pronunci l'Assemblea in occasione della prima riunione utile con le maggioranze di cui all'art. 7.1.

ART.8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

8.1 Tutti i soci hanno il diritto di:

- a) partecipare alle assemblee, esercitare il diritto di voto, eleggere le cariche sociali e far eleggere propri rappresentanti alle cariche sociali medesime nel rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto;
- b) essere debitamente informati sulla vita e l'attività dell'Associazione, con piena facoltà di esaminare dei libri sociali in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto;
- c) svolgere attività per l'Associazione;
- d) recedere in qualsiasi momento dall'Associazione nei tempi e modi previsti dalla legge e dal presente Statuto;
- e) partecipare a tutte le attività dell'Associazione;
- f) continuare a svolgere le attività tipiche dei propri enti associativi in autonomia;

8.2 Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) rispettare le disposizioni contenute nel presente Statuto e negli eventuali regolamenti interni;

- b) rispettare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) corrispondere, entro i termini stabiliti, la quota associativa annuale deliberata dall'Assemblea degli Associati;
- d) collaborare attivamente per il perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti all'Assemblea degli Associati e dal Consiglio Direttivo, così come descritti dall'art.3 del presente Statuto.

ART.9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

9.1 La qualifica di socio si perde per:

- (a) estinzione dell'ente;
- (b) recesso;
- (c) esclusione;
- (d) decadenza.

9.2 Ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta mediante lettera, telefax o e-mail. Il recesso avrà efficacia immediata dalla data di ricezione della comunicazione, pur rimanendo fermo l'obbligo del socio al pagamento della quota associativa deliberata dall'Assemblea per l'anno in corso. Tuttavia, qualora l'Associato stia eseguendo un'attività a favore dell'Associazione a fronte di un impegno contrattuale, il recesso avrà efficacia solo a partire dal compimento dell'attività o dell'adempimento dell'impegno contrattuale.

9.3 Il Consiglio Direttivo può altresì proporre all'Assemblea l'esclusione del socio che abbia alternativamente: (i) perso i requisiti richiesti per l'ammissione; (ii) che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione; (iii) che abbia violato qualsiasi norma del presente Statuto; (iv) che abbia tenuto un comportamento valutato come incompatibile con la permanenza dello stesso all'interno dell'Associazione.

9.4 L'Assemblea delibera, a maggioranza dei due terzi (2/3) degli aventi diritto, sulla sussistenza dei motivi che legittimano l'esclusione nella prima riunione successiva alla ricezione della relativa comunicazione, dichiarando l'esclusione con effetto immediato dell'Associato ovvero rigettando la domanda di esclusione.

9.5 Si ha infine decadenza allorquando, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota associativa annuale da parte del socio, il Consiglio Direttivo provveda a richiamare per iscritto il socio e questi non adempia nei successivi trenta (30) giorni dalla ricezione del suddetto richiamo scritto.

9.6 I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non vantano alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

ART.10: ORGANI

10.1 Sono organi dell'Associazione:

- (a) L'Assemblea;
- (b) Il Consiglio Direttivo;
- (c) Il Presidente;
- (d) L'organo di controllo, se nominato.

10.2 Tutte le cariche nell'ambito degli organi dell'Associazione, ad eccezione dell'organo di controllo, sono gratuite salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

ART.11: ASSEMBLEA

11.1 L'Assemblea è costituita da un rappresentante per ciascuno dei soci fondatori e dei soci ordinari dell'Associazione.

11.2 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e, laddove regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli Associati. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti.

11.3 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale e che abbiano la qualifica di soci fondatori o di soci ordinari.

11.4 Ciascun socio fondatore, così come ciascun socio ordinario è rappresentato da un soggetto, anche delegato, munito di idonei poteri di rappresentanza.

11.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal soggetto individuato a maggioranza semplice dai presenti, preferibilmente tra uno dei Vice-presidenti, laddove nominati.

11.6 Compete all'Assemblea:

- a) indicare le linee programmatiche dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio, presentato dal Consiglio Direttivo come previsto dall'art.13 del presente Statuto;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) eleggere il Presidente, valutandone l'operato allo scadere del mandato e disponendone eventualmente la revoca ai sensi dell'art.14 del presente Statuto;
- e) eleggere, fra i componenti del Consiglio Direttivo, un massimo di due Vice-Presidenti;
- f) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci ai sensi dell'art.7 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art.19 del presente Statuto;
- h) deliberare il trasferimento della sede legale e l'istituzione di sedi secondarie come disposto dall'art.2 del presente Statuto;
- i) eleggere i membri del Consiglio Direttivo previa determinazione del loro numero in conformità a quanto stabilito dal successivo art.14 del presente Statuto;
- j) nominare e revocare, nel caso in cui venga istituito l'Organo di Controllo, i membri dello stesso ed i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi dell'art.15 del presente Statuto;
- k) deliberare sulle modifiche del presente Statuto qualora siano presenti almeno i 3/4 dei soci;
- l) deliberare in merito all'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
- m) deliberare sugli altri oggetti attribuiti all'Assemblea dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

ART.12: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

12.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno. Le convocazioni devono essere fatte, a cura del Presidente (o in caso di sua assenza o impedimento da uno dei Vice-Presidenti,

laddove nominati), mediante lettera, telefax o e-mail, spedita a tutti gli aventi diritto almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

12.2 Il Presidente potrà inoltre convocare l'Assemblea ogniqualvolta lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/5 (un quinto) dei suoi membri.

12.3 L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti i due terzi (2/3) dei suoi membri. In seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

12.4 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui lo Statuto o la legge inderogabilmente prevedano un quorum deliberativo diverso.

12.5 La prima e la seconda convocazione possono essere contenute nella stessa comunicazione. Fra la prima e la seconda convocazione deve tuttavia intercorrere almeno un giorno.

12.6 Pur se in assenza di formale convocazione, l'Assemblea si ritiene validamente costituita quando alla stessa partecipino tutti gli Associati e la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento da affrontare.

12.7 Ciascun socio potrà farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante delega scritta da acquisire agli atti dell'Associazione. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di tre soci.

12.8 L'Assemblea può svolgersi anche attraverso l'ausilio di mezzi di telecomunicazione con soci dislocati in più luoghi purché siano audio e video collegati tra loro, a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e, in generale constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, nonché regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi assembleari, trasmettere, ricevere o visionare documenti, nonché partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno".

ART.13: CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da un numero di membri non inferiore a cinque (5) e non superiore a quindici (15), incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea e il/i Vice-Presidente/i, laddove nominato/i, e resta in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario relativo al terzo esercizio. Spetta all'Assemblea determinarne il numero dei membri del Consiglio prima di procedere all'elezione dello stesso.

13.2 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato da:

- a) il Presidente;
- b) almeno 1/3 dei suoi componenti, su richiesta motivata.

Le convocazioni devono essere fatte mediante lettera, telefax o e-mail, spedita a tutti gli aventi diritto almeno otto (8) giorni prima della data fissata per la riunione.

13.3 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) convocare le assemblee, attraverso il Presidente;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi soci ed adottare i provvedimenti di richiamo, diffida e esclusione;
- d) redigere il rendiconto economico-finanziario o il bilancio;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- g) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- h) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie in favore proprio o di altri soggetti senza scopo di lucro;
- i) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- l) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
- m) promuovere e/o organizzare eventi e convegni, finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sull'attività dell'Associazione e le sue finalità;
- n) aderire ad organizzazioni in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- o) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto;
- p) promuovere la creazione di gruppi di progettazione comune (ad esempio sui temi culturale, socio-educativo, economico e commerciale, ambiente costruito), ai quali potranno partecipare altresì soci osservatori e soggetti non soci quando invitati;
- q) deliberare, a maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti, sull'ammissione dei nuovi soci da sottoporre all'Assemblea, nonché sull'esclusione degli Associati nei casi previsti dall'art.9 del presente Statuto;
- r) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo;
- s) nominare il Direttore con le modalità di cui al successivo articolo 13.5;
- t) determinare la quota associativa annuale e le sue modalità di versamento da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione.
- u) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

13.4 Salvo che nei casi in cui lo Statuto preveda diversamente, le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei componenti.

13.5 Il Consiglio Direttivo può nominare e revocare, con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei propri membri un Direttore a cui affidare la gestione della struttura operativa dell'Associazione oltre che altre eventuali funzioni espressamente individuate dal Consiglio Direttivo. Il Direttore può partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Può farsi assistere dai responsabili dello staff che, su sua indicazione, possono partecipare alle medesime riunioni. Con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina il Consiglio Direttivo delibera altresì sulla eventuale retribuzione del Direttore nonché sui termini e le condizioni del suo incarico, attraverso la stipula di un apposito accordo scritto. Impregiudicate le ulteriori specifiche del suo incarico, il Consiglio Direttivo conferisce al Direttore, laddove nominato, idonei poteri affinché, congiuntamente al Presidente, possa effettuare le operazioni bancarie necessarie al perseguimento degli scopi statuari dell'Associazione. Il Direttore rimane in carica tre anni e può essere rinominato alla scadenza del suo incarico per un numero illimitato di volte.

13.6 L'appartenenza al Consiglio cessa:

- a) per dimissioni, presentate per iscritto al Presidente;
- b) per decadenza, che si verificherà ogni qualvolta un consigliere sia assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive del Consiglio. La relativa delibera deve essere assunta dal Consiglio stesso;
- c) recesso, morte o comprovato e definitivo impedimento.

In tali casi il Consiglio provvede alla sua sostituzione nella prima seduta utile chiedendone la convalida alla prima Assemblea degli Associati utile. In tal caso, il nuovo Consigliere, previa ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati, rimane in carica fino alla originaria scadenza del mandato del Consigliere sostituito.

13.7 Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei propri membri nei limiti previsti dalla legge.

13.8. È ammessa la partecipazione in video-conferenza o audio-conferenza a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

13.9 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art.28 del D.lgs. 117/2017.

13.10 Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

13.11 Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 ter del Codice Civile”.

ART.14: PRESIDENTE

14.1 Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo ed è espressione dell'Associazione nella sua interezza.

14.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.

14.3 Il Presidente sorveglia sul buon andamento della Associazione, cura l'osservanza dello Statuto, promovendone la riforma qualora si renda necessario, e l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

14.4 Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo; adotta in caso di emergenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

14.5 Può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti. Laddove il Consiglio Direttivo provveda alla nomina di un Direttore, il Consiglio Direttivo potrà prevedere, in ambiti e per attività preventivamente specificate, rappresentanza e potere di firma congiunta del Direttore e del Presidente nei limiti di quanto previsto dal presente Statuto e dalla legge.

14.6 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

14.6 In caso di comprovata assenza o di comprovato impedimento del Presidente, i suoi poteri e le sue funzioni saranno esercitati dal/dai Vice-Presidente/i, ove nominati.

14.7 Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti. Il suo mandato ha durata di tre (3) anni e non può essere rieletto per più di due mandati (al termine dei quali il suo operato sarà sottoposto alla valutazione dell'Assemblea).

14.8 Nelle more della nomina del nuovo Presidente, il precedente resta in carica in regime di prorogatio.

14.9 Il Presidente può essere revocato dall'assemblea a maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti nel caso in cui non persegua le finalità di cui all'art.3 del presente Statuto o violi qualsiasi previsione del medesimo. Il Presidente può essere revocato per gravi motivi che comportino la lesione del rapporto di fiducia con gli associati con deliberazione dell'Assemblea assunta a maggioranza dei due terzi (2/3) degli aventi diritto.

14.10 L'Assemblea altresì elegge ed eventualmente revoca un massimo di due Vice-Presidenti. Anche essi durano in carica tre (3) anni e possono essere rieletti una sola volta.

ART.15: ORGANO DI CONTROLLO

15.1 Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del D.lgs. 117/17, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea degli Associati provvederà alla nomina di un Organo di Controllo monocratico o in forma collegiale, composto da 3 membri, il quale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti interni e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esprime il suo parere redigendo apposite relazioni.

15.2 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

15.3 I membri dell'organo di Controllo durano in carica per tre esercizi, se non diversamente stabilito dall'assemblea e possono essere riconfermati.

15.4 Ai membri dell'Organo di Controllo può essere corrisposto un compenso nel limite di quanto disposto dall'articolo 8 del D. Lgs. 117/2017.

15.5 Alle adunanze dell'Organo di Controllo – se collegiale – si applicano le norme di funzionamento previste per il Consiglio Direttivo. L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

15.6 Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1) del D. Lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo potrà esercitare inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo dovrà essere formato da revisori legali iscritti nell'apposito registro. In alternativa, al superamento dei menzionati limiti, dovrà comunque essere nominato un revisore o un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART.16: PATRIMONIO ED ENTRATE

16.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione vincolato, pari al minimo richiesto dalla legge;
- b) dai beni sia immobili che mobili comunque pervenuti all'Associazione con tale specifica destinazione o destinati per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti con tale specifica destinazione che verranno accettati dal Consiglio Direttivo.

16.2 Tutte le risorse dell'Associazione comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

16.3 È vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

16.4 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote e dai contributi degli associati;
- b) dai proventi derivanti dall'attività di raccolta fondi;
- c) dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere, a sostegno dei fini associativi;
- d) da sovvenzioni, lasciti o donazioni;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

16.5 La quota associativa non è trasferibile, né rivalutabile e non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio.

ART.17: BILANCIO

17.1 L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare.

17.2 L'Assemblea dei soci deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio.

17.3 Il bilancio di esercizio deve essere redatto ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 117/17, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

ART.18: MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento

18.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

18.2 L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento, e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.

18.3 Il patrimonio residuo dell'ente, al termine della procedura di liquidazione, dovrà essere devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART.19: LIBRI SOCIALI

19.1 L'Associazione tiene:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.
- d) gli altri libri e scritture richiesti obbligatoriamente dalla legge a cura dell'organo al quale si riferiscono.

19.2 I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

19.3 I componenti degli organi sociali e, in generale, tutti i soci dell'Associazione hanno il diritto di esaminare i libri sociali, facendone esplicita richiesta scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 30 giorni.

ART.20: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

20.1 Qualunque controversia avente ad oggetto diritti disponibili che insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione derivanti dall'esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile (compresa l'impugnazione degli atti emessi dagli organi dell'Associazione) è devoluta alla competenza della Camera Arbitrale del Piemonte ed il relativo procedimento arbitrale dovrà svolgersi a Torino.

ART.21: RINVIO

21.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in tema di associazioni riconosciute e quelle del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.